



CITTA' DI RAGUSA

Determinazione del Settore 08 Sicurezza - Protezione Civile n° 46 del 25/02/2020

Il numero del Registro Generale è riportato nel documento "Allegato Pubblicazione"

OGGETTO: Patto di collaborazione tra la Polizia Locale e le Associazioni di Volontariato. Approvazione Progetto e Avviso Pubblico.

Il sottoscritto Responsabile del procedimento Cap. Ravallese Umberto, attestando di non trovarsi in condizioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art.7 della L.R. 7/19 e dell'art.7 del DPR 62/2013, sottopone al Dirigente del settore la seguente proposta di determinazione:

Premesso che:

- con deliberazione di C.C. n. 84 del 31.12.2019 è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP ed il Bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 344 del 21.05.2019 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2019-2021 e nelle more dell'approvazione del Peg 2020 - 2022;
- con deliberazione di Giunta Municipale n. 570 del 01.10.2019 è stato approvata la destinazione dei proventi sanzioni CdS per il triennio 2020-202. Annualità 2020;;

Dato atto che il presente provvedimento è conforme agli atti di cui ai punti precedenti;

Considerato che:

il Comune di Ragusa, ente a vocazione turistica, ha nella sua missione istituzionale il compito di garantire, attraverso la Polizia Municipale, anche il servizio di viabilità non solo nelle giornate feriali, ma anche nei festivi, nonché garantire la collocazione della prescritta segnaletica di esecuzione delle ordinanze di viabilità;

questo compito di natura obbligatoria, in ragione di una sempre maggior incremento dei flussi turistici e dello svolgimento di manifestazioni civili e religiose, richiede adozione di provvedimenti viabilistici, anche a tutela della salvaguardia dell'ambiente e dell'inquinamento, che si traducono nell'adozione di ZTL specie a Ragusa Ibla e Marina di Ragusa, nonché nelle zone interessate dalle manifestazioni anche a seguito delle ordinanze adottate in materia dalla Prefettura e Questura di Ragusa in materia di safety;

occorre, altresì, garantire la presenza di operatori in prossimità degli Istituti Scolastici, primari e secondarie, al fine di garantire attraversamento pedonale degli studenti;

Dato atto che:

a causa della particolare posizione topografica, della necessità di ridurre fenomeni di inquinamento e da un sempre più ridotto organico del personale di P.M. al rispetto delle ordinanze istitutive delle ZTL, il Comando della P.M. ha individuato soluzioni alternative alla Polizia Municipale, legittimamente sostenibili e che garantiscono identici risultati;

l'adozione di ZTL impone allocazione, in prossimità delle transenne, di personale che proceda a dare informazioni a tutti gli utenti della strada in ordine ai percorsi alternativi;

la garanzia dell'attraversamento sulle strisce pedonali degli studenti in sicurezza è un obiettivo fondamentale;

è interesse e obiettivo dell'Amministrazione Comunale sostenere l'associazionismo, favorendone il concorso nel perseguitamento delle finalità istituzionali del Comune al fine di consentire alla Polizia Municipale compiti esclusivi di polizia stradale;

Dato atto che il comune di Ragusa ha sperimentato, con proprio regolamento, il servizio di volontariato comunale, approvato con delibera di G.M. n. 17/2014, nonché con il regolamento, approvato con delibera CC n. 78/2015, la formula della collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, precisando che oggetto della collaborazione può riguardare anche "beni immateriali" (art. 2);

Rilevato che la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della sicurezza stradale rappresentano "beni immateriali" che hanno assunto la qualità di beni giuridici in quanto riconosciuti dall'ordinamento come oggetto di una tutela specifica;

Richiamata la recente giurisprudenza contabile in materia (**Cfr. Corte Conti Sezione Autonomie, delibera n. 26/2017**) che ha ammesso la possibilità per Ente Locale di utilizzare volontari anche individuali evidenziando che l'ente locale può stipulare contratti di assicurazione per infortunio, malattia e responsabilità civile verso terzi; e la piena libertà di scelta e di collaborazione da parte del volontario stesso;

Tenuto conto, in particolare della giurisprudenza contabile (**Cfr. Corte Conti Piemonte, delibera n. 126/2017**) che ha precisato il regime cui soggiacciono i **patti di collaborazione** tra cittadini e amministrazione di cui ai regolamenti comunali per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, precisando che sussistono alcune **differenze tra i patti di collaborazione e le convenzioni ex art. 7 l. n. 266/1991** (ora art. 56 d.lgs. n. 117/2017) che rendono non del tutto coincidenti gli ambiti di operatività dei due strumenti e non totalmente sovrappponibili le rispettive discipline. In particolare, la predetta giurisprudenza rappresenta che nei cd. patti di collaborazione, i cittadini, in forma singola o associativa, non si "sostituiscono" all'amministrazione, ma vi si "affiancano" alla stessa, Infatti, mediante le convenzioni, l'ente no profit diventa affidatario di «attività o servizi sociali di interesse generale» (art. 56 d.lgs. n. 117/2017), tanto è vero che la convenzione si pone come strumento residuale rispetto al ricorso al mercato (cfr. art. 56, co. 1, parte finale);

Considerato che la predetta giurisprudenza contabile ha evidenziato che dalla lettura del dato positivo emerge come il legislatore statale nella legge 266/91 (ora dlgs 117/2017) si riferisca ad attività di vero e proprio servizio pubblico, i cui caratteri di universalità e continuità richiedono, da un lato, una serie di requisiti in ordine alle capacità operative ed alla professionalità dei soggetti

coinvolti e, dall'altro, rendono più concreto il rischio che il ricorso al volontariato possa dare luogo «ad atipiche e surrettizie forme di lavoro precario, peraltro elusive delle regole sul reclutamento e l'utilizzazione del personale » (Cfr.. CorteConti Toscana, Sez. contr., n. 141/2016). Di qui, le rigide condizioni previste dalla normativa statale prima fra tutte la circostanza che i soggetti stipulanti una convenzione debbano essere organizzazioni dotate di una certa stabilità , iscritte in appositi registri, e non mere associazioni informali o, addirittura, singoli cittadini, come consentito dai regolamenti sull'**amministrazione condivisa**, oltre che dall'art. 118, quarto comma, Cost.;

Rilevate le differenze tra patti e convenzioni, tra cittadinanza attiva e volontariato, evidenziano la non esauribilità delle forme di applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale nella disciplina ora recata dal d.lgs. n. 117/2017, affiancandosi ad essi i regolamenti comunali, questi ultimi si configurano come strumenti rispondenti a logiche non del tutto coincidenti con quelle che informano il codice del terzo settore, espressivi dei principi costituzionali di sussidiarietà orizzontale e di solidarietà , da cui direttamente traggono legittimazione, senza la necessità di un'interposizione del legislatore ordinario. Ne consegue che, là dove sia stato adottato un regolamento sui beni comuni, l'interprete non potrà esimersi dal confrontarsi anche con esso, coerentemente stabilendo quale siano le regole applicabili al caso concreto;

Preso atto degli ottimi risultati conseguiti dalla collaborazione da parte delle associazioni nel corso del 2019 che hanno permesso di impiegare le risorse umane della Polizia Locale secondo principi di efficienza ed efficacia nei compiti di istituto;

Visto l'art.107 del D.L.vo n° 267 del 18/08/2000 ;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto comunale;

Considerato il Regolamento di contabilità dell'Ente approvato con deliberazione C.C. n. 19 del 24 marzo 2017;

PROPONE DI DETERMINARE

per quanto in premessa esposto e qui espressamente richiamato:

1) di approvare le motivazioni espresse in premessa che, seppur qui non materialmente trascritte si intendono integralmente riportate anche ai fini della c.d. motivazione per relationem;

2) di approvare:

- a) il progetto di collaborazione con le associazioni di volontariato con la polizia municipale (all. 1);
- b) l'avviso pubblico che viene allegato al presente atto che per farne parte integrante anche ai fini della cd. motivazione per relationem (all. 2) ai fini dell'individuazione delle associazioni di volontariato per lo svolgimento per l'anno 2020 – dell'attività di supporto alla Polizia Locale;

- 3) dare atto che, le associazioni verranno individuati sulla base degli esiti dell'avviso pubblico;
- 4) Di prenotare la somma di euro 15.000,00 da imputare al cap. 1944.12 MISSIONE 03 PROGRAMMA 02 TITOLO 1 MACROAGGREGATO 03 3° livello 02 4° livello 99 5° livello 999, del redigendo Peg-Piano perfomance 2020, dando atto che cibn successivo e separato atto si procederà ad impegnare la predetta somma fino allo stanziamento previsto nel capitolo prima citato;
- 5) Resta inteso che l'A.C. si riserva di modificare, revocare, annullare, rettificare, sospendere e/o adozione di qualunque altro atto di secondo grado da correlare ad una diversa valutazione dell'interesse pubblico.

Il Responsabile del Procedimento: f.to Ravallese Umberto

IL DIRIGENTE

Esaminato il documento istruttorio che precede predisposto dal Responsabile del procedimento;

Attestata l'insussistenza a proprio carico di situazioni di conflitto di interesse, nemmeno potenziale, né di situazioni che determinano l'obbligo di astensione in base al vigente codice di comportamento integrativo;

Richiamata la normativa vigente in materia;

Attestata la completezza e regolarità dell'istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto comunale e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione;

Dato atto dell'esito della verifica positiva preventiva di regolarità amministrativa effettuata dal sottoscritto;

Ritenuto che il presente atto rientra nella propria competenza gestionale, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 23/1998;

DETERMINA

- di approvare la superiore proposta di provvedimento, facendone propri motivazione e dispositivo, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti;
- la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio online, dopo l'esecutività dello stesso, per un periodo di 15 giorni consecutivi.

Ragusa, 26/02/2020

Dirigente
PUGLISI GIUSEPPE / ArubaPEC S.p.A.

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale